



Spett.le
Operatore Economico

Oggetto: Richiesta di proroga validità del DURC scaduti nel periodo successivo al 15.04.2020 – Chiarimenti agli operatori economici iscritti e iscrivendi all’Albo Fornitori della CUC del Gruppo Salerno Energia.

Con riferimento alle richieste pervenute, si rinvia a quanto riportato alla nota dell’INPS che ha chiarito con messaggio n. 2103 del 21/05/2020 che l’art. 81 del Decreto Rilancio n. 34/2020 ha precisato che i DURC in scadenza **tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020**, conservano validità **sino al 15 giugno 2020**, restando pertanto esclusi dagli atti per i quali la L. n. 27/2020, di conversione del decreto-legge n. 18/2020, aveva sostituito il testo del comma 2 dell’articolo 103 prevedendo che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi *comunque denominati*, ..., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i *novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*.”.

Infatti, oggi, il testo dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, nella formulazione integrata dal decreto-legge n. 34/2020, risulta il seguente:

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ..., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.”.

Pertanto, alle richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data **dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 e dal D.M. 23 febbraio 2016**, sottolineandosi peraltro che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, stabilisce che la **regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative**.

Saluti.

CUC DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA.